

PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI

WHISTLEBLOWING

EDGE CONSULTING S.R.L.

INDICE

1. FINALITÀ
2. IL WHISTLEBLOWING
3. SOGGETTI CHE HANNO LA POSSIBILITÀ DI SEGNALARE (artt. 1 e 2 D.Lgs 24/2023)
4. FATTI OGGETTO DELLE “SEGNALAZIONI”
5. MODALITA’ DI SEGNALAZIONE
6. LA TUTELA DEL SEGNALANTE
7. CONTENZIOSO

REVISIONE	DATA	PREDISPOSTOE PROPOSTA DA:	APPROVATO DA:	NOTE
REV. 00	_____	RA	AU	Prima adozione

EDGE CONSULTING SRL

Via Lepetit 8/10 – 20124 Milano – tel +39 02 00696567 fax +39 02 91390858 – info@edgeconsulting.it
Capitale sociale €10.000 i.v – Codice Fiscale, Partita IVA, Registro imprese Milano 04561220965

1. FINALITÀ

La procedura è volta a disciplinare oggetto, contenuto, destinatari, inoltro e gestione, nell'interesse dell'integrità della Società Edge Consulting S.r.l. delle segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs n.24/2023, del d.lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Codice Etico e/o del Modello di organizzazione, gestione e controllo e/o di procedure, di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte garantendo l'identità del segnalante e la riservatezza dell'informazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge, nonché le sanzioni per chi effettui segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave.

2. IL WHISTLEBLOWING

Con il termine "whistleblowing" si intende la segnalazione da parte del lavoratore (e di altri soggetti) di illeciti dei quali può venire a conoscenza durante lo svolgimento delle proprie attività.

La Direttiva Europea sul Whistleblowing (2019/1937), in vigore a partire dal 17 dicembre 2021, prevede l'adozione di nuovi standard di protezione a favore dei "whistleblower" (in italiano "segnalanti").

Il 9 marzo 2023 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo recante attuazione della Direttiva UE 1937/2019 in materia di whistleblowing e la nuova legge italiana sul Whistleblowing (d.lgs n.24/2023).

3. SOGGETTI CHE HANNO LA POSSIBILITÀ DI SEGNALARE (artt. 1 e 2 D.Lgs 24/2023)

- dipendenti;
- collaboratori autonomi e liberi professionisti;
- volontari, tirocinanti, retribuiti o non retribuiti;
- fornitori, azionisti e amministratori.

4. FATTI OGGETTO DELLE "SEGNALAZIONI"

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01, tra cui:
 - a. omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
 - b. reati ambientali.
- violazioni del Modello Organizzativo ex. D. Lgs. 231/01, se presente;
- illeciti in diversi settori (appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti, ecc.) tra cui nello specifico;

EDGE CONSULTING SRL

Via Lepetit 8/10 – 20124 Milano – tel +39 02 00696567 fax +39 02 91390858 – info@edgeconsulting.it
Capitale sociale €10.000 i.v – Codice Fiscale, Partita IVA, Registro imprese Milano 04561220965

- a. tutela dell'ambiente (autorizzazioni ambientali, emissioni in atmosfera, scarichi idrici, rumore, inquinamento del suolo, rifiuti, efficienza energetica e Diagnosi Energetica, sostanze lesive dello strato di ozono, ecc.);
- b. sicurezza dei trasporti (ADR e consulente per la sicurezza dei trasporti, ecc.);
- c. norme su sostanze chimiche (REACH, ecc.).

5. MODALITA' DI SEGNALAZIONE

I whistleblowers avranno a disposizione i seguenti canali:

- a. la segnalazione interna alla società
- b. la segnalazione esterna all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)
- c. La diffusione pubblica.

Le segnalazioni circa le irregolarità potranno avvenire nelle forme più disparate: per iscritto tramite compilazione di appositi moduli o con registrazione di vocale, o qualora venga richiesto, attraverso incontri diretti: la riservatezza di chi segnala deve essere assolutamente garantita e non può essere violata in alcun modo, salvo consenso espresso dell'interessato. Le modalità di segnalazione di eventuali irregolarità sono essere portate a conoscenza di tutto il personale, attraverso una informativa generalizzata chiara, sul luogo ove si svolge l'attività, attraverso la rete intranet, sul sito web dell'ente.

a. La segnalazione interna alla società

Ai sensi del Decreto legislativo 24/2023, Edge Consulting ha predisposto un canale di segnalazione interna crittografata tramite piattaforma ad hoc sulla pagina del sito web della società Edge Consulting sezione: <https://edgeconsulting.whistleblowing.it/> che garantisce l'anonimato e la riservatezza del lavoratore attraverso un canale informativo che potrà essere gestito all'interno dell'azienda affidandone la responsabilità a personale idoneo e formato.

La segnalazione potrà essere inoltrata compilando gli appositi moduli o tramite richiesta di un incontro diretto riservato con la persona preposta alla ricezione delle segnalazioni.

1. il whistleblower deve ricevere una conferma di ricevimento della sua segnalazione entro sette giorni dalla ricezione;
2. il soggetto gestore del canale ha il compito di mantenere i contatti con il segnalante, dando seguito alla segnalazione e fornendo riscontro al whistleblower entro tre mesi dalla data di ricezione di quest'ultima.

Tutti i dati personali, sia del segnalante che degli eventuali imputati, saranno trattati nel rispetto del GDPR.

EDGE CONSULTING SRL

Via Lepetit 8/10 – 20124 Milano – tel +39 02 00696567 fax +39 02 91390858 – info@edgeconsulting.it
Capitale sociale €10.000 i.v – Codice Fiscale, Partita IVA, Registro imprese Milano 04561220965

b. La segnalazione esterna all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

L’accesso al canale esterno dell’ANAC è consentito in una serie di ipotesi, di seguito elencate:

- Il soggetto segnalante opera in un contesto lavorativo nel quale non è prevista l’attivazione obbligatoria del canale o la sua predisposizione non è conforme ai requisiti normativi;
- Il soggetto segnalante ha già effettuato una segnalazione a cui non è stato dato seguito;
- Il soggetto segnalante ha fondato motivo di ritenere che una segnalazione interna possa determinare il rischio di ritorsione;
- Il soggetto segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La segnalazione può essere effettuata compilando un modulo digitale, rinvenibile nella homepage del sito dell’ANAC <https://www.anticorruzione.it>, cliccando sull’icona “Segnala”. Il modulo consente di compilare la segnalazione online, inserendo specifiche informazioni sull’ambito e tipologia della segnalazione. ANAC, ricevuta la segnalazione la trasmette ad una competente autorità, detta organizzazione esterna, esponendogliela in visione in apposita sezione della propria piattaforma informatica ANAC, al fine di evitare l’invio di dati in modalità alternative prevenendo la disseminazione degli stessi.

Anche l’ANAC ha specifici doveri di attivazione e di riscontro nei confronti del whistleblower. Come nei casi di segnalazione interna, il segnalante dovrà sempre ricevere un avviso di ricezione della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricevimento. Dovrà anche essere dato seguito, attraverso un’attività istruttoria, alle segnalazioni ricevute, dando riscontro al whistleblower entro tre o sei mesi (a seconda dei casi). Qualora la segnalazione abbia ad oggetto informazioni che esorbitino le proprie competenze, l’ANAC dovrà provvedere a dare comunicazione della segnalazione all’autorità competente.

c. La diffusione pubblica

La normativa prevede l’ulteriore possibilità di segnalare gli illeciti mediante delle divulgazioni pubbliche, che potranno essere effettuate solo al ricorrere di specifici presupposti.

Il segnalante può dunque utilizzare la stampa e mezzi elettronici, o comunque di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. L’utilizzo di tali strumenti risulta valido - e sotto la protezione del nuovo decreto - qualora si siano precedentemente effettuate una segnalazione interna e una esterna (o direttamente una segnalazione esterna) oppure si abbia fondato motivo di ritenere che:

1. La violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
2. La segnalazione esterna possa comportare ritorsioni o non avere efficace seguito.

6. LA TUTELA DEL SEGNALANTE

Il D.Lgs n. 24/2023 vieta, all'art. 17, qualsiasi atto ritorsivo nei confronti di chi segnala le presunte irregolarità: il comma 4 elenca una casistica, seppur non esaustiva, di fatti che potrebbero considerarsi ritorsivi:

- a) Il licenziamento;
- b) La sospensione, anche di natura disciplinare o misure analoghe;
- c) Le mancate promozioni o le retrocessioni di grado;
- d) Il mutamento delle mansioni;
- e) Il trasferimento;
- f) La modifica dell'orario di lavoro;
- g) L'ostracismo e le molestie;
- h) L'a discriminazione ed il trattamento sfavorevole;
- i) Il mancato rinnovo o a risoluzione anticipata di un contratto a tempo determinato.

7. CONTENZIOSO

In caso di contenzioso giudiziale il compito di provare che tali condotte discendono da fattori estranei alla segnalazione è a carico di chi le ha poste in essere.

L'art. 22 afferma che, in via generale, le rinunce e le transazioni anche parziali aventi per oggetto i diritti e le tutele previste dal D.Lgs n. 24/2023, non sottoscritte in sede protetta, non sono valide: infatti, la norma fa salve, unicamente, quelle avvenute ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2113 c.c., riservate a quegli organismi che, per la loro composizione, assicurano autorevolezza ed imparzialità. Essi, ad oggi, sono le commissioni provinciali di conciliazione istituite presso ogni Ispettorato territoriale del Lavoro, le sedi sindacali, le commissioni di certificazioni, le sedi giudiziarie, la negoziazione assistita prevista dalla riforma Cartabia, le commissioni ex art. 412-ter e quater c.p.c., la sede monocratica presso ogni ITL ex art. 11 del D.Lgs n. 124/2004, qualora la denuncia presentata dall'interessato possa configurare un intervento di natura ispettiva.

Il D. LGS. 24/2023 enuncia poi che l'identità del whistleblower non potrà essere rivelata, se non con l'espresso consenso del segnalante stesso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.

Tuttavia, questo diritto alla riservatezza non ha portata assoluta: l'ampiezza della tutela riconosciuta all'identità del whistleblower varia, infatti, a seconda delle disposizioni che regolano i possibili procedimenti (penale, civile, disciplinare) in cui può la persona potrà trovarsi coinvolta.

Nel caso specifico delle segnalazioni che abbiano comportato l'instaurazione di un procedimento penale, la riservatezza del whistleblower è tutelata nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p. La disposizione impone l'obbligo di segretezza degli atti delle indagini preliminari sino al momento in cui l'indagato non abbia il diritto ad averne conoscenza - e comunque non oltre la chiusura di tale fase.

Sempre in tema, il D. LGS. 24/2023, conferma le garanzie contro ritorsioni e discriminazioni nei confronti del segnalante (dipendente pubblico o lavoratore privato che sia) e introduce un'ulteriore forma di tutela

EDGE CONSULTING SRL

Via Lepetit 8/10 – 20124 Milano – tel +39 02 00696567 fax +39 02 91390858 – info@edgeconsulting.it
Capitale sociale €10.000 i.v – Codice Fiscale, Partita IVA, Registro imprese Milano 04561220965

per il whistleblower, questa volta in sede processuale.

Il documento dispone infatti in capo al soggetto che abbia posto in essere tali condotte, un'inversione dell'onere probatorio, imponendogli di dimostrare che siano state attuate per ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione o alla denuncia.

Vincolo ben più gravoso di quello originariamente prescritto dalla direttiva. Infatti, mentre l'art. 21 della normativa comunitaria impone all'autore delle ritorsioni di dimostrare che la condotta sia imputabile a "motivi debitamente giustificati", l'art. 17 del decreto richiede, invece, che si provi l'estraneità della condotta rispetto alla segnalazione oggetto della controversia.

Viene poi esclusa la responsabilità del segnalante nel caso in cui diffonda o riveli, attraverso canali di segnalazione previsti dal Decreto, informazioni coperte dall'obbligo di segreto relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali - a condizione che vi sia il fondato motivo di ritenere che la rivelazione di tali informazioni fosse necessaria allo svelare la violazione.

È stata, infine, prevista l'istituzione da parte dell'ANAC di un elenco degli enti del terzo settore che forniscono misure di sostegno per i whistleblower. Tali misure, individuate dall'art. 18 del D. LGS. 24/2023, consistono nell'assistenza e nella consulenza a titolo gratuito "sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato".